

Regolamento
dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.)
“LAGO DI PORTA”

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/07/2004

GENERALITA'

Articolo 1: *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento opera entro i confini dell'Area Naturale protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) Lago di Porta, compresa nel sistema regionale delle aree protette con Delibera del Consiglio Regionale n. 256 del 16 luglio 1997 ed istituita con Delibera del Consiglio Comunale di Montignoso n. 5 del 23 gennaio 1998 e Delibera del Consiglio Comunale di Pietrasanta n. 120 del 21 dicembre 1998, che ne determinano i confini.

Articolo 2: *Contenuto e zonizzazione dell'area protetta*

1. Il presente regolamento enuncia i principi di salvaguardia dell'ambiente naturale, disciplina le attività consentite, le modalità di fruizione e gestione delle risorse presenti.

2. Per una migliore regolamentazione, si individuano tre ambiti territoriali di applicazione:

- l'intera area protetta, così come indicata nell'articolo 1 e perimetrata in giallo
- le aree di maggior rispetto, perimetrata in rosso
- le aree marginali, perimetrata in verde

3. Tali aree sono perimetrata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 3: *Finalità*

1. Le norme del presente regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'art.1, perseguono le seguenti finalità:

- a) tutela e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni di vegetali, di comunità biologiche, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici
- b) conservazione, recupero, ricostituzione e valorizzazione di habitat per la flora e la fauna.

- c) valorizzazione e promozione dell'area, attraverso attività culturali, educative e del tempo libero.

MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4: *Organismi preposti alla gestione*

1. Sono organismi preposti alla gestione dell'area protetta:

- a. Il Comitato di Gestione, composto da rappresentanti delle istituzioni (Comuni di Montignoso e Pietrasanta, Province di Massa-Carrara e Lucca), delle associazioni ambientaliste, dell'ARPAT e degli altri soggetti individuati nelle singole deliberazioni dei Consigli Comunali (Del. C.C. Montignoso n. 63 del 29/07/1999 e Del. C.C. Pietrasanta n. 63 del 06/09/1999).

Il Comitato di Gestione detta le linee di indirizzo e di programmazione per l'esercizio di gestione, controlla l'operato dell'eventuale soggetto gestore da lui individuato, svolge funzioni di consulenza tecnica-scientifica sulle questioni che tale gestore ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Articolo 5: *Progetti ed interventi*

1. Tutti i progetti, gli interventi e le opere inerenti l'area protetta devono essere sottoposti al parere del Comitato di Gestione che, esprimerà le eventuali osservazioni in merito, deliberando parere vincolante all'autorizzazione di tali progetti, che dovranno corrispondere a i seguenti requisiti:

- a) devono prevedere il pieno rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area, della flora, della fauna e degli equilibri ecologici in essa presenti, con l'uso di tecnologie ambientalmente sostenibili utilizzando, prevalentemente metodi di ingegneria naturalistica;
- b) devono essere realizzati nei periodi definiti dal Comitato di Gestione o organo delegato, al fine di arrecare il minor disturbo possibile al popolamento biotico dell'area.

2. Tale disciplina si applica a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dagli Enti competenti sull'area, con i quali dovranno trovarsi accordi preliminari al fine di rispettare le indicazioni di cui sopra.

FRUIZIONE E ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 6: Accesso

1. L'accesso e il transito dei visitatori a piedi è libero su tutta l'area e consentito tutto l'anno, salvo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'accesso è inoltre consentito:

- a. con l'ausilio di biciclette o cavalli sui sentieri e nelle zone entrambi indicati da apposita segnaletica;
- b. con l'ausilio di mezzi, anche motorizzati, sulle strade comunali, vicinali e di accesso alle abitazioni;
- c. con barche di qualsiasi tipo al di fuori delle aree di maggior rispetto.

Articolo 7: Accesso nelle aree di maggior rispetto

1. Nelle aree di maggior rispetto, l'accesso ed il transito dei visitatori a piedi o con l'ausilio di mezzi non motorizzati è consentito esclusivamente su sentieri appositamente segnalati e comunque con le modalità e nei periodi previsti, stabiliti dal Comitato di Gestione, ed indicati da materiale e cartelli informativi.

Articolo 8: Visite

1. E' consentito visitare liberamente l'area protetta.

2. Nell'Area Protetta, oltre all'accesso libero, sono previste due tipologie di visita:

- a) visita guidata affidata a Guide Ambientali Escursionistiche (in base alle prescrizioni della L.R. 2000 n.42) che accompagneranno i visitatori lungo i sentieri dando loro informazioni generali sull'area;
- b) escursione didattica di educazione ambientale, affidata a personale qualificato con specifica preparazione.

3. Gli accompagnatori di cui ai punti a) e b) dovranno essere iscritti in un apposito elenco delle guide dell'A.N.P.I.L. previa accettazione della domanda, corredata da curriculum vitae, da parte del Comitato di Gestione o organo delegato.

Gli accompagnatori dovranno altresì essere riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato del Comitato di Gestione o organo delegato.

4. In presenza di particolari situazioni, al fine di salvaguardare e tutelare le specie presenti, il Comitato di Gestione o organo delegato si riserva la facoltà di vietare le visite guidate nell'area.

5. Il Comitato di Gestione o organo delegato, si riserva altresì la facoltà di istituire tariffe per le visite cui sopra, nonché per la vendita di materiale didattico, informativo e promozionale.

Articolo 9: *Altre attività consentite*

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 16, su tutta l'area protetta è consentita l'introduzione di cani solo se accompagnati al guinzaglio.

2. Il picnic con strutture mobili è consentito negli spazi appositamente predisposti ed indicati da pannelli informativi. Il picnic è in ogni caso consentito nelle aree marginali.

DIVIETI

Articolo 10: *Divieti di accesso*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 17, su tutta l'area protetta è vietato l'accesso ed il transito con mezzi motorizzati, comprese le barche di qualsiasi tipo.

Articolo 11: *Tutela delle acque*

1. Nell'Area Protetta sono vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque superficiali e di falda, se non rivolti al solo fine del miglioramento ambientale o della ricerca/monitoraggio biologico, e quelli necessari per la messa in sicurezza. In particolare è vietato, ai sensi delle normative vigenti:

- a) contaminare le sorgenti e le acque con rifiuti e sostanze inquinanti;

- b) disperdere acque non depurate di provenienza da attività produttive o di trasformazione o di insediamenti civili
- c) modificare il naturale scorrimento delle acque, anche con piccoli sbarramenti o movimenti di terra;
- d) operare prosciugamenti, anche tramite canali di scolo;
- e) prelevare qualsiasi quantità d'acqua, salvo quella necessaria per effettuare le analisi chimico-fisiche, batteriologiche e/o biologiche.

Articolo 12: *Discariche e abbandono rifiuti*

1. Nel territorio dell'Area Protetta è vietato aprire, mantenere, gestire discariche di rifiuti di qualsiasi genere, nonché lo scarico o l'abbandono degli stessi.

Articolo 13: *Tutela della flora e della vegetazione*

1. Per la protezione della flora, degli habitat naturali e seminaturali costituisce norma di riferimento la legge regionale n.56 del 6 aprile 2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche".

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 17, nell'area protetta sono vietate la raccolta, il danneggiamento e/o la distruzione di qualsiasi esemplare della specie della flora spontanea erbacea, arbustiva, arborea nonché di muschi, licheni, funghi.

3. La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali n.16 del 22 marzo 1999 e n.68 del 22 dicembre 1999, ed in ogni caso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del Comitato di Gestione o organo delegato.

Articolo 14: *Tutela della fauna*

1. Per la tutela della fauna costituisce norma di riferimento la legge regionale n.56 del 6 aprile 2000.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 17, nel territorio dell'area protetta sono vietate:

- a. l'attività venatoria in ogni sua forma;
- b. la raccolta e la distruzione di uova e di piccoli nati;
- c. la distruzione e il danneggiamento di nidi, tane e rifugi;

- d. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo di tutte le specie animali.

Articolo 15: *Introduzione di specie*

1. E' vietato introdurre specie animali e vegetali non autoctone.
2. Il Comitato di Gestione o organo delegato, può autorizzare o proporre il rilascio e la reintroduzione rispettivamente di animali e di specie vegetali autoctone (individuate nelle fonti bibliografiche) che non alterino l'equilibrio naturale e ai soli fini del miglioramento ambientale dell'area (riequilibrio faunistico, aumento della biodiversità, ecc.).

Articolo 16: *Altri divieti*

1. Fuori dalle previsioni dell'attività di programmazione definita dal Comitato di Gestione, nel rispetto e delle normative vigenti e salvo quanto previsto nell'articolo 17, nel territorio dell'area sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a. la sottrazione di superfici agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi, sia attraverso pratiche colturali (anche stagionali), sia realizzando riempimenti, di terra, o materiale inerte;
 - b. le trasformazioni morfologiche, l'asportazione di suolo (compreso l'humus), gli scavi e i movimenti di terra;
 - c. l'introduzione e l'impiego di ogni sostanza chimica o mezzo di distruzione o alterazione degli equilibri ecologici e dei cicli biologici e naturali;
 - d. l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, sia a fiamma libera che con fornelli o barbecue;
 - e. l'uso del fuoco o di erbicidi chimici per l'eliminazione di piante infestanti, delle elofite e di altre specie vegetali;
 - f. la produzione di rumori, suoni e luci che possano arrecare disturbo alla fauna;
 - g. il campeggio libero;
 - h. l'introduzione di cani, anche se accompagnati al guinzaglio, lungo l'argine della fossa Fiorentina;
 - i. l'introduzione di animali da pascolo;
 - j. l'installazione di insegne pubblicitarie o altri cartelli, salvo quelli necessari per l'identificazione, la gestione e la valorizzazione dell'area protetta;
 - k. la realizzazione di opere, costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, infrastrutture a rete o puntali di superficie e attrezzature, l'apertura di nuova viabilità.

Articolo 17: *Deroghe*

1. Permessi particolari di accesso nelle zone esterne ai sentieri segnalati e negli specchi d'acqua potranno essere rilasciati, dal Comitato di Gestione o organo delegato, per la realizzazione di attività di ricerca o volte al miglioramento ambientale dell'area.

2. La circolazione di barche di qualsiasi tipo nelle aree di maggior rispetto può essere prevista per scopi scientifici, didattici e di controllo e deve essere autorizzata dal Comitato di Gestione.

3. Il divieto di cui all'articolo 10 (transito e accesso con mezzi motorizzati) non si applica ai mezzi di cui all'art. 3 della L.R. 27 giugno 94 n. 48 (mezzi di soccorso, di vigilanza, proprietari ecc.).

4. Il Comitato di Gestione o organo delegato si riserva la facoltà di vietare il transito, anche pedonale, su alcuni percorsi, in particolari periodi dell'anno, coincidenti con la nidificazione e la riproduzione di flora e fauna ed in presenza di particolari situazioni.

5. Sono ammessi: il taglio curativo, d'indirizzo o l'eliminazione della vegetazione infestante o non autoctona, da effettuarsi nei periodi di minor disturbo per la fauna definiti dal Comitato di Gestione.

6. Al fine di mantenere o migliorare le caratteristiche ecologiche e biologiche di determinate zone, nonché per mantenere l'ecosistema palustre, il Comitato di Gestione può autorizzare, definendone modalità e tempi di esecuzione:
 - il taglio di esemplari arborei o arbustivi;
 - interventi di controllo delle elofite, di altre specie vegetali anche esotiche e/o infestanti.

7. Il Comitato di Gestione può altresì autorizzare, definendone modalità e tempi di esecuzione, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dagli sfalci e da altri interventi di manutenzione della vegetazione; tale operazione deve avvenire in aree circoscritte, totalmente libere da vegetazione, adeguatamente predisposte con accorgimenti e modalità tali da scongiurare l'innescò di incendi.

8. L'attività venatoria è consentita esclusivamente nella parte di area protetta posta a monte della Statale Aurelia (Rupi di Porta), secondo quanto indicato nel Piano Faunistico Provinciale della Provincia di Lucca.

9. Sono ammissibili, previa autorizzazione del Comitato di Gestione o organo delegato:

- a. la cattura di vertebrati e invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali;
- b. la cattura, con successivo rilascio, di specie animali a scopo di cura.

10. La pesca dilettantistica di cui alla L.R. 25/84 è consentita al di fuori delle aree di maggior rispetto.

11. L'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, sia a fiamma libera che con fornelli e barbecue, è ammessa nelle aree marginali.

12. E'ammessa la realizzazione di costruzioni ed opere necessarie per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca e di informazione inerenti all'area protetta; è altresì ammessa la realizzazione di percorsi idonei per disabili e portatori di handicap, e di sentieri volti a migliorare la fruizione dell'area protetta.

SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 18: *Sanzioni*

1. Per le sanzioni si applicano le leggi e normative vigenti.

Articolo 19: *Vigilanza*

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11 aprile 1995 n. 49, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla L.R. stessa e dal presente Regolamento, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e di contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi (Guardie Ambientali Volontarie, guardie di associazioni ambientaliste, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale ecc.,).

2. Il Comitato di Gestione o organo delegato, potrà stipulare forme di convenzione con i soggetti che prestano servizio a livello di volontariato.

3. Il Comitato di Gestione o organo delegato garantirà che la vigilanza sia attuata ed adeguata ai fini della tutela ambientale dell'area.

4. I proventi delle sanzioni di pertinenza dei Comuni, devono essere destinati all'area protetta.

Articolo 20: *Allegato*

1. Il presente regolamento si compone dell'Allegato A che ne forma parte integrante, nel quale sono individuati i tre ambiti territoriali di cui all'articolo 2:

- l'intera area protetta, perimetrata in giallo
- le aree di maggior rispetto, perimetrata in rosso
- le aree marginali, perimetrata in verde

Allegato A

Carta dell' Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Lago di Porta"
Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)

Scala 1: 10.000



Perimetro ANPIL (*in colore giallo*)



Perimetro delle aree di maggior rispetto (*in colore rosso*)



Perimetro delle aree marginali (*in colore verde*)